



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



PRO-BEN



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Allegato A

al bando emanato – Disciplinare incarico (FACSIMILE)

Schema disciplinare di incarico*
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

** N.B. Il presente disciplinare, in fase di stipula del contratto, sarà adeguato in relazione alla posizione fiscale del prestatore, vincitore della selezione.*

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con sede in Via Tronto, 10/A, 60126, Torrette di Ancona (AN) c. f. 00382520427, nella persona del suo Direttore, prof. Mario Guerrieri, domiciliato per la carica presso il suddetto Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con Determinazione del Direttore n.;

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____ il
_____ residente in _____ via _____
n. ____ codice fiscale _____, denominato di seguito Collaboratore/trice,

PREMESSO

- che l'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha il seguente obiettivo e progetto specifico: *"Mente in Movimento – Me.Mo 3.0: Connessioni Estese (Me.Mo 3.0)"* (ID PROGETTO: PROBEN2025_0000012), CUP MASTER H53C25000930001, CUP Ateneo I53C25002390001, finanziato dal MUR ai sensi del Decr. Dir. MUR n. 729 del 10/06/2025 nell'ambito dell'Avviso per la Concessione di finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca (PRO-BEN 3);
- che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo, poiché è stata accertata attraverso un'apposita ricognizione fra le risorse umane a disposizione l'assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell'attività oggetto del suddetto incarico;
- che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

1

**SEGRETARIA
AMMINISTRATIVA**
T. 071 2206023-6205-6128
F. 071 2206024
dip.dimsc@univpm.it

**Dipartimento
di Medicina
Sperimentale
e Clinica
DIMSC**



- che con Delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 09/09/2026, Rep. n. 50 dell'11/09/2026, è stato autorizzato il conferimento, tra gli altri, del suddetto incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa;
- che con Determina del Direttore di Dipartimento Rep. n. del, è stato emanato l'avviso di selezione per il conferimento del suddetto incarico individuale con contratto di lavoro autonomo;
- che con Determina del Direttore di Dipartimento Rep. n. del sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione e il/la Dott.ssa _____ è risultato/a vincitore/trice a seguito dell'espletamento della suddetta procedura comparativa, per l'attribuzione di un incarico inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all'interno del Progetto "Mente in Movimento – Me.Mo 3.0: Connessioni Estese (Me.Mo 3.0)" (ID PROGETTO: PROBEN2025_0000012), CUP MASTER H53C25000930001, CUP Ateneo I53C25002390001, finanziato dal MUR ai sensi del Decr. Dir. MUR n. 729 del 10/06/2025;
- che il/la Dott./Dott.ssa _____ ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all'inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO)

L'Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, come sopra identificata, conferisce al/alla Dott./Dott.ssa _____, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la prestazione di lavoro autonomo connessa alla realizzazione del suddetto Progetto "Mente in Movimento – Me.Mo 3.0: Connessioni Estese (Me.Mo 3.0)".

La prestazione di lavoro autonomo avrà ad oggetto le seguenti attività previste dal progetto Me.Mo 3.0 Connessioni Estese:

1. Attività di prevenzione primaria (livello 1) e secondaria (livello 2) e ricerca nell'ambito del benessere psichico, delle fragilità e delle dipendenze patologiche;
2. Attuazione di eventi informativi per gli studenti su benessere, salute psicofisica e stress.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell'ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. La Prof.ssa Marianna Capecci è individuata quale Coordinatore dell'attività connessa al Progetto e avrà diritto alla supervisione tecnica dell'attività svolta dal/dalla Collaboratore/trice fornendo allo stesso le direttive di massima tese alla corretta esecuzione della prestazione.

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il/la collaboratore/trice è autorizzato/a ad accedere ai locali del committente presso:negli orari di apertura e





funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL/LA COLLABORATORE/TRICE)

Le modalità dell'erogazione della prestazione saranno determinate di comune accordo tra le parti e il/la collaboratore/trice organizzerà autonomamente la propria attività salvo il coordinamento spazio temporale della stessa che dovrà essere preconcordato con il responsabile della prestazione senza che ciò comporti in alcun caso un vincolo di subordinazione con l'Università Politecnica delle Marche.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal/dalla collaboratore/trice il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il/la Collaboratore/trice è tenuto/a a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza.

Il/la Collaboratore/trice è altresì tenuto/a a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto.

Il Coordinatore procederà a verifiche periodiche sui risultati dell'attività svolta dal/dalla Collaboratore/trice con riferimento all'oggetto del presente contratto.

A tal fine, il/la Collaboratore/trice è tenuto/a a presentare al Coordinatore al termine dell'attività una relazione sull'attività svolta

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, come previsto dall'art. 4.1 delle Linee guida di rendicontazione delle spese riferite al progetto, il/la Collaboratore/trice è tenuto/a a redigere il proprio timesheet su form fornito da UNIVPM (ore 804).

ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

La prestazione avrà decorrenza il con durata 12 (dodici) mesi, per un totale di 804 ore.

La durata inizialmente prevista, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento del progetto cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell'impegno temporale richiesto al/la collaboratore/trice.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

Il compenso per la realizzazione del Progetto/Programma sarà di € 19.296,00.

Detto importo è onnicomprensivo di ritenute di legge fiscali, previdenziali, assicurative e di ogni altro eventuale ulteriore onere a carico del/la collaboratore/trice. La collaborazione è soggetta alle ritenute previdenziale fiscali e assicurative stabilite dalla legge per i redditi di cui all'art. 50 co. 1 lett. c-bis) del Dpr 917/86.

La prestazione non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. La prestazione rientra





inoltre nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs 38/2000 in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

Il/la collaboratore/trice dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli/le è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

oppure

In caso di trasferte del/della collaboratore/trice per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del/la collaboratore/trice valide in alternativa

Il compenso sarà liquidato in n. rate mensili posticipate di pari importo previa acquisizione di relazione sugli obiettivi raggiunti e dichiarazione del Responsabile del progetto, attestante l'esatto adempimento della prestazione di cui all'art. 1.

Il compenso sarà accreditato sul c/c n. _____ IBAN n. _____ intestato al/la collaboratore/trice medesimo presso la _____ agenzia _____

La relativa spesa graverà sui fondi _____ di cui è responsabile il Coordinatore del Progetto/Programma.

L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del committente con mezzi idonei.

ART. 5 bis (CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE)

Il/la Collaboratore/trice in caso di malattia ha diritto all'indennità giornaliera di malattia ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il rapporto sarà sospeso, **senza erogazione del corrispettivo, e senza che ciò comporti una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza**; la struttura conferente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso, oppure risulta, a causa del protrarsi della malattia, non più utile alla realizzazione dell'obiettivo/progetto specifico.

In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il/la Collaboratore/trice potrà beneficiare delle disposizioni di cui all'art 51, comma 1, L. n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto all'astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

In questo caso **il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell'Università.**





La Collaboratrice potrà fare richiesta all'INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all'art. 59, comma 16, della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.

E' inoltre possibile usufruire di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell'Università; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.

In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità.

In caso di congedo per maternità o per congedo parentale il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell'assenza, sempre che l'oggetto della prestazione non sia diventato inutile in relazione all'obiettivo/progetto specifico a motivo del quale è stata conferita la collaborazione.

ART. 5 ter (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)

Clausola valida per i soggetti non titolari di Partita IVA

Ai fini dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il/la Collaboratore/trice prende atto che l'Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.

In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al/alla Collaboratore/trice alcun compenso, mentre il/la collaboratore/trice sarà indennizzato da parte dell'INAIL qualora ne ricorrano le condizioni.

Nell'ipotesi in cui il/la Collaboratore/trice subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

La struttura conferente, per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico del Bilancio di Ateneo.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle





norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni il Direttore¹ della Struttura in qualità di datore di lavoro garantisce al/lla collaboratore/trice, che svolge l'incarico nei locali dell'Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il/la collaboratore/trice è tenuto/a al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL/LA COLLABORATORE/TRICE)

Qualora nell'esecuzione del Progetto/Programma dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il/la Collaboratore/trice, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l'Università Politecnica delle Marche.

ART. 9 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 10 giorni.

Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il/la Collaboratore/trice dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al/lla collaboratore/trice il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione del Progetto/Programma fino a quel momento conseguita.

ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il/la Collaboratore/trice si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al/lla collaboratore/trice di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 11 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

¹ Il datore di lavoro viene individuato nei seguenti soggetti: Direttore Generale per gli incarichi conferiti dall'Amministrazione centrale, Presidi per gli incarichi conferiti dalle Presidenze, Direttori di Dipartimento per gli incarichi conferiti dalle strutture didattico-scientifiche, Direttori dei Centri di servizi di Ateneo per gli incarichi conferiti dai Centri stessi



Il/la Collaboratore/trice è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall'Ateneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla sezione Amministrazione trasparente.

L'inosservanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL/LA COLLABORATORE/TRICE)

Il/la collaboratore/trice prende atto che il trattamento dei propri dati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati ai sensi del suddetto Regolamento.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall' articolo 5 GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell'interessato/a.

Il/la collaboratore/trice prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche in osservanza del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.

Il/la collaboratore/trice prende atto che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa completa è disponibile sul sito di Ateneo alla voce Privacy al link [UNIVPM - Informativa sul trattamento dei dati personali](#).

A tal fine il/la collaboratore/trice con la stipula del presente contratto dichiara di averne preso visione.

ART. 13 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviando alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 14 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 15 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.





Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegata al DPR 642/1972 e s.m.i.

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica

Il/la Collaboratore/trice

Allegati:

- *Dichiarazione fiscale*

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli **4 "EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO", (solo per i collaboratori non professionisti 5 bis "CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE"), 8 "INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE", 9 "RECESSO", 10 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 11 "OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", 12 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE" e 14 "FORO COMPETENTE".**

Luogo e data

IL/la Collaboratore/trice

